

COMUNE DILIMENA

(Provincia di Padova)

Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali

Legge 24 novembre 1981, n. 689

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Consiglio di Stato, Sez 1.a (parere 17 ottobre 2001, n. 885)

Legge 16 gennaio 2003, n. 3

Approvato con delibera di C.C. 49 dell'11.09.2003

Modificato con delibera di C.C. 43 del 05.11.2020

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La materia delle sanzioni delle violazioni ai regolamenti comunali è disciplinata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia e nei limiti fissati dalla legge, determina per ciascuna fattispecie di violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali, le relative sanzioni.

Art. 2
Limiti edittali delle sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali, ove gli stessi non provvedano specificatamente, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

2. Le violazioni alle ordinanze comunali sono punite, ove non provvedano il codice penale o specifiche disposizioni di legge, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a €. 500,00.

3. Le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali comportano, per i responsabili, l'obbligo della cessazione immediata dell'abuso.

4. L'inottemperanza all'obbligo di cui al comma 3 del presente articolo, è punita, fatta salva la sanzione prevista per la violazione commessa, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

5. La Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del citato art. 16 L.689.

Art. 3
Organo competente ad applicare la sanzione

1. Le sanzioni sono applicate dal responsabile del servizio competente nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 4
Criteri per l'applicazione della sanzione

1. Nella determinazione delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, si applicano i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Per i casi in cui il trasgressore non si avvalga del pagamento in misura ridotta, la somma da determinarsi con ordinanza ingiunzione non può essere inferiore a quella prescritta per il pagamento in misura ridotta.

Art. 5
Pagamenti in misura ridotta

1. Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali si applica l'istituto del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.